

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9 DEL 05-03-21

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sulle disposizioni in materia di federalismo municipale ed in particolare l'articolo 4, comma 1, che disciplina l'imposta di soggiorno prevedendo che "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.";

DATO ATTO CHE:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambienti locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno;
- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo n. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.6.2012 Istitutiva dell'Imposta di soggiorno sul territorio comunale ed il Regolamento approvato e le modifiche ad esso apportate con la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2013 e n. 101 del 20.11.2017;

RILEVATO che nel regolamento, di cui sopra, sono previste le aliquote dell'imposta di soggiorno determinate in base a criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte per soggiorno, con riferimento alla tipologia e in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle strutture ricettive;

VISTO l'art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50, convertito con legge 21.6.2017 n. 96 recante disposizioni in materia di locazioni brevi;

ATTESO che detta disposizione normativa, nel disciplinare il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo - intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line - ha individuato nel locatore turistico e nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo in dette locazioni, gli ulteriori soggetti obbligati agli adempimenti ai fini dell'imposta di soggiorno, al pari dei gestori delle strutture ricettive;

VISTO:

- il Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, convertito con Legge 17/07/2020 n. 77, che ha modificato la disciplina dell'Imposta di Soggiorno assegnando al gestore la qualifica di responsabile di imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, e

- prevedendo per lo stesso l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
- il comma 5-ter del medesimo articolo 4, sopra citato, come modificato dall'art. 180 c. 4 del DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020, che dispone: "Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ... con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.";

RITENUTO necessario modificare il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno sia per ampliare il novero delle strutture ricettive (c.d. locazioni brevi di immobili ad uso abitativo) soggette all'imposta in questione, sia per recepire le novità normative del D.L. 34/2020 che per innovare la modalità di riscossione del tributo, e quindi intervenendo sui seguenti articoli:

Art. 2 - Istituzione dell'Imposta:

- comma 5: i 7 pernottamenti nell'arco dell'anno solare, per i quali viene applicata l'imposta di soggiorno, si riferiscono a quelli avvenuti nel Comune di Massa Marittima;
- comma 6: viene inserita la definizione di strutture ricettive, includendovi anche gli alloggi ammobiliati destinati a locazioni brevi;
- comma 7: precisa che per l'anno 2021 l'imposta sulle locazioni brevi viene applicata dalla data del 01.06.2021;

Art. 3 – Soggetto passivo – gestore:

comma 2: viene introdotta, così come previsto dall'art. 180 del D.L. 34/2020, la figura del responsabile d'imposta (gestore);

Art. 4 – Misura dell'Imposta: viene prevista la determinazione dell'imposta anche per le locazioni brevi rimandando alla Giunta Comunale la competenza sulla determinazione delle tariffe;

Art. 5 – Esenzioni: vengono aggiunte una nuova categoria di soggetti per i quali l'imposta di soggiorno non è dovuta, vale a dire gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio, i dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro presso il Comune di Massa Marittima, i portatori di handicap, ..

Art 6 – Versamento imposta: specifica il nuovo ruolo del gestore quale Responsabile del Pagamento

Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive: viene recepito l'obbligo, da parte dei gestori, di presentare un'unica dichiarazione, ai fini dell'imposta di soggiorno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e di comunicare i movimenti alle scadenze di luglio, ottobre e novembre per i periodi precedenti per il calcolo e successivo riversamento dell'imposta nelle casse del Comune di Massa Marittima;

Art. 8 - Controllo e accertamento imposta: inserite le disposizioni in materia di accertamento introducendo le disposizioni previste dal DL 34/2020 in materia di sanzioni tributarie da applicare ai gestori a partire dall'entrata in vigore del decreto, nonché le nuove modalità di controllo tramite i dati forniti dall'agenzia delle entrate;

Art. 9 – Sanzioni: introducendo le disposizioni previste dal DL 34/2020 in materia di sanzioni tributarie da applicare ai gestori a partire dall'entrata in vigore del decreto;

Art 13 Pubblicazione – inserisce l’obbligo di trasmissione del regolamento al Ministero delle Finanze;

Art. 14 Disposizioni transitorie e finali:

comma 3 – specifica l’efficacia temporale delle variazioni ai regolamenti ed alle delibere di approvazione delle tariffe, facendo salve le disposizioni precedenti all’entrata in vigore del DI 34/2020

comma 4 – precisa l’applicazione della norma prima dell’entrata in vigore del D.L. 34/2020;

DATO ATTO della necessità di modificare ed integrare il citato regolamento, per dare operatività alla suindicata innovazione normativa, nonché all’ampliamento del novero delle strutture ricettive soggette all’imposta, prevedendone l’entrata in vigore dall’anno corrente;

VISTO lo schema del testo del Regolamento dell’Imposta di Soggiorno recante modifiche ed integrazioni, allegato al presente atto come parte integrante, nel quale sono riportate in corsivo le nuove disposizioni mentre con la linea di cancellazione le parti oggetto di modifica;

VISTE le sentenze della Corte dei Conti n. 253/2016 – sez giurisdizionale per la regione Toscana, Corte dei Conti sezioni riunioni n. 22 del 22/09/2016, in base alle quali i gestori delle strutture ricettive assumono le funzioni di agenti contabili tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta;

CONSIDERATO che per i giudici contabili della Corte dei Conti, sez Sicilia con sent. n. 432/2020, e sez Toscana con sent. n. 273/2020, il D.L. 34/2020 non modificherebbe gli elementi essenziali che caratterizzano l’agente contabile lasciando inalterate le responsabilità di carattere contabile in capo al gestore;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate;

VISTO l’art. 53, c. 16, della L. 388 del 23/12/2000, come sostituito dall’art. 27 c. 8 della Legge 448/2001, il quale stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali debbono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO altresì l’art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017, convertito con Legge 96/2017, il quale dispone una disciplina particolare in merito alla validità delle delibere di approvazione dei regolamenti in quanto “a decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 possono, in deroga all’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 e all’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno”;

VISTO il Decreto Legge 201/2011, art. 13 c. 15-quater inserito dall’ art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 che prevede che “a decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno ... hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentirne l'immediata trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione di cui al paragrafo precedente;

VISTO l'art. 151 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.;

VISTO, altresì:

- l'art. 106 c. 3 bis del Dl 34/2020 , convertito con Legge 77/2020 il quale prevede che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

VISTO il parere del Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 7, del d.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto quale parte integrante";

VISTO l'esito delle votazioni indicate nel prospetto sotto riportato, anche per quanto riguarda l'immediata esecutività da attribuire al presente atto:

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Massa Marittima, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.6.2012 e s.m.i, così come dettagliate nello schema del testo del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante, nel quale sono riportate in corsivo le nuove disposizioni mentre con la linea di cancellazione le parti oggetto di modifica;

2. di dare atto che le suddette modifiche ed integrazioni al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno producono effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito del Mef;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero Finanze, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, c. 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 13, c. 15-quater, del Dl n. 201 del 2011 (conv. con L. 214/2011), inserito dall' art. 15-bis, c. 1, lett. b), del D.L. 34/2019, (conv. con L. 58/2019);

4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate in premessa;

5. di dare incarico al Settore 2 di trasmettere al MEF la presente delibera tariffaria per la pubblicazione di cui al punto 3.

Oggetto: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO